

In caso di diffusione di  
questo provvedimento  
in tutto il territorio  
nazionale, per la generalità  
dei giudici dell'identificativ  
è previsto dall'art. 5  
del D.L. 120/2013 in quant  
X in caso d'ufficio  
in materia di parte  
proposta dalla legge



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

C.T.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

DI PALMA SALVATORE	Presidente
SAMBITO MARIA GIOVANNA C.	Consigliere
VALITUTTI ANTONIO	Consigliere
ACIERNO MARIA	Consigliere
LAMORGESE ANTONIO PIETRO	Consigliere - Rel.

Assegno divorzile -  
Contributo  
mantenimento figli  
magg.

Ud. 30/03/2017 PU  
Cron. 1239,  
R.G.N. 574/2015

**SENTENZA**

sul ricorso 574/2015 proposto da:

SR , elettivamente domiciliato in Roma, Via Orti della Farnesina n.126, presso l'avvocato Stella Richter Giorgio, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati King Francesca, Nisivoccia Niccolo', giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

PP , elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Mordini, n.14, presso l'avvocato Guercio Giovanni, rappresentata e difesa dall'avvocato Colombo Benedetta, Oddi Paolo, giusta procura a margine del controricorso;

G.

437  
2017

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 3349/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI FRANCESCA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato Stella Richter Giorgio che ha chiesto l'accoglimento;

udito, per la controricorrente, l'avvocato Guercio Giovanni, con delega orale, che si riporta.

#### **Fatti di causa**

La Corte d'appello di Milano, con sentenza 23 settembre 2014, parzialmente riformando la sentenza impugnata, ha ridotto la misura dell'assegno divorzile dovuto da RS all'ex coniuge PP \_\_\_\_\_, da € 10.000,00 a € 7.500,00 mensili, e l'ha confermata - per quanto ancora interessa - nella parte in cui il primo giudice aveva posto a carico del S un contributo di mantenimento di complessivi € 6000,00 per due figli (G e C), entrambi divenuti maggiorenni in corso di causa.

La Corte ha osservato che la P era una musicista cinquantenne con redditi da lezioni, presumibilmente modesti, e nullatenente, mentre il S era un affermato imprenditore immobiliare e amministratore della società I con un cospicuo capitale, nonché titolare di azioni di altra società, e che il tenore di vita della coppia era elevato; che, tuttavia, l'assegno divorzile doveva essere ridotto, dovendosi considerare che parte dei redditi

dell'obbligato proveniva da quote modeste di eredità (un sesto dell'eredità paterna e un terzo di quella materna), che la P usufruiva della casa coniugale e che egli si faceva carico del mantenimento di uno dei figli che studiava e viveva a Londra.

Avverso questa sentenza S ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui si è opposta la P che ha proposto ricorso incidentale, affidato a un motivo. Il ricorrente ha presentato una memoria.

### **Ragioni della decisione**

Con il primo motivo di ricorso il S ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, succ. mod., per avere determinato l'assegno divorzile, la cui debenza in favore della P non era contestata, senza indagare sul tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio e senza dare alcun rilievo agli altri criteri indicati dalla legge per la quantificazione dell'assegno né all'importo a questo titolo concordato dalle parti in sede di separazione.

Il motivo è infondato, dovendosi escludere la necessità di una puntuale considerazione da parte del giudice di tutti, contemporaneamente e nella stessa misura, i parametri di riferimento indicati dall'art. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1987, n. 74, ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile, ben potendosi, come nella specie, valorizzare il criterio fondato sulle condizioni economiche delle parti, desumibili anche dal loro tenore di vita (Cass. n. 23574/2016, n. 2546/2014).

Segue nell'ordine logico l'esame del terzo motivo, con il quale il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 337 *septies* c.c., per avere ritenuto dovuto alla ex coniuge il contributo di mantenimento per il figlio G, il quale però si era trasferito

all'estero per motivi di studio, cessando la convivenza con la madre, sicché il contributo non era più dovuto, non sostenendo la madre costi per il suo mantenimento e non rilevando l'occasionale convivenza con il figlio nei periodi in cui egli rientrava in Italia; inoltre, il contributo, se dovuto, doveva essere corrisposto direttamente al figlio e non all'ex coniuge.

Il motivo è parzialmente fondato.

La sentenza impugnata, pur osservando che *"la P non ha contestato che egli [il S] mantiene a Londra il figlio G per gli studi; e questo, se non legittima l'esclusione dell'assegno in suo favore, dato che il giovane vive all'estero solo nel periodo scolastico, mentre trascorre i rimanenti periodi dell'anno con la madre, costituisce pur sempre una circostanza che va tenuta in considerazione nella fissazione del contributo in suo favore"*, è tuttavia pervenuta alla conclusione che il contributo in favore dei figli *"va mantenuto invariato"*, a differenza dell'assegno divorzile (ridotto a € 7.500,00 mensili). Si tratta di una insanabile contraddizione che falsa l'applicazione dell'art. 337 *septies* c.c., che impone al giudice di rinvio di riesaminare la fattispecie.

Con riguardo alla questione delle modalità di pagamento del contributo in forma diretta al figlio, come richiesto dal ricorrente, o tramite versamento all'ex coniuge, come implicitamente ritenuto dalla Corte d'appello, si deve dare continuità all'orientamento secondo cui il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio in sede giudiziaria, come nella specie, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, non avendo egli alcuna autonomia nella scelta del

soggetto nei cui confronti adempiere (Cass. n. 24316 e 25300 del 2013).

Restano assorbiti il secondo motivo, riguardante la determinazione del contributo di mantenimento in favore dei figli in misura superiore all'importo concordato in sede di separazione, e il ricorso incidentale sul governo delle spese processuali.

In conclusione, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.


**P.Q.M.**

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e accoglie il terzo; dichiara assorbito il secondo motivo del principale e il ricorso incidentale; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Roma, 30 marzo 2017.

Il cons. rel.



Il Presidente

